



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA N° 10 del 24/05/2024
CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2024

IL SINDACO

Premesso che con nota prot.n.18353 del 21/05/2024 il Settore LL.PP e manutenzioni di questo Ente, ha segnalato la presenza di terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 258 del 12/6/2023 emanato dal Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania con la quale si stabilisce il periodo della massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi nell'arco temporale che va dal 15/06/2023 al 20/09/2023;

Visto l'art.59 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza riguardante il divieto di accensione di fuochi nei campi, nei boschi ed in prossimità di insediamenti;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 182 comma 6 bis del D. L.gs n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale ai **sensi del quale** *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."*

Visto l'art. 255 del D. L.gs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

Visto l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA CHE

- Nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesso verde pertinenziale, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, dei muri perimetrali e delle recinzioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, ivi compresa la vegetazione che invade e infesta la pubblica via, nonché rimuovendo il terreno eventualmente caduto, entrambi i lati dei muri perimetrali e delle recinzioni dei fondi, mantenendo per tutto il



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

- I predetti interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 07 giugno 2024, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest'Ente, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00, con avviso che ai sensi dell'art. 5 della L.689/81, alla sanzione soggiacciono di tutti i proprietari/comproprietari del medesimo immobile non vigendo in tal caso il principio di solidarietà.
- È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.
- È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento per tutto il periodo di massima pericolosità per gli incendi, decorrente dal 1 giugno al 30 settembre 2024.
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria, chiunque non ottemperi a quanto ordinato è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 250,00.

Si avverte che, a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE CHE

- La Polizia Locale è incaricata di vigilare, insieme agli altri enti preposti, sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza oltre che a tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
- la presente Ordinanza venga:
 - Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune fino al 20 settembre 2024;
 - Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
 - Inserita nel sito istituzionali del Comune;
 - trasmessa all'UTG di Napoli
 - trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri;
 - Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;

ordinanza predisposta dal Responsabile
settore LL.PP. e Manutenzioni
ing. Giovanni Napoli



IL SINDACO

Dott. Matteo Morra